



Ministero dello sviluppo economico

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica

di concerto con

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione Generale dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali

I DIRETTORI GENERALI

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 36 del 19 febbraio 2010, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, ed in particolare l'articolo 11;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "Attuazione del capo 11 del regolamento (CE) n. 765/2008 del

7 8

Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”;

VISTO il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”;*

VISTO il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”;*

VISTA la Convenzione, rinnovata il 5 luglio 2019, e in particolare l’art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva 2006/42/CE, sopra citata;

VISTE le istanze della società *ECO - European Certifying Organization S.p.A.*, acquisite agli atti della Direzione Generale con protocollo DGMCCVNT n. 201601 del 02/08/2019 e n.231950 del 10/9/2019, complete di tutta la documentazione richiesta agli artt. 2 e 3 della Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 13/12/2017, volte al rinnovo dell’autorizzazione ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, con scadenza il **18 dicembre 2019**, in accordo alle procedure previste all’Allegato IX (*Esame CE del tipo*) e all’Allegato X (Conformità basata sulla garanzia totale di qualità) alla Direttiva macchine 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006;

ACQUISITA la Delibera del 25 luglio 2019 (DC2019MCE020) Prot. 196904 del 26/07/2019 del Comitato Settoriale di Accreditamento AR, operante presso Accredia con la quale viene rinnovato l’accreditamento a favore della società *ECO - European Certifying Organization S.p.A.*, con sede legale in Via Mengolina, 33 – 48018 Faenza (RA), per lo svolgimento delle attività, ai sensi Direttiva macchine 2006/42/CE, modulo B (Allegato IX) e modulo H (Allegato X);

ACQUISITE agli atti, prot. DGMCCVNT n. 201601 del 02/08/2019 e n. 203140 del 05/08/2019, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti, salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimalaffa (BDNA);

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, *“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee -Legge comunitaria 1994”* e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

RITENUTO di procedere comunque al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

DECRETANO

Art.1

La società **ECO - European Certifying Organization S.p.A. (P.IVA 01358950390)**, con sede legale in Via Mengolina, 33 - 48018 Faenza (RA), è autorizzata ad esercitare attività di certificazioni relativa alla valutazione della conformità per l'**Esame CE del tipo** di cui all'Allegato IX (Modulo B) e per la **Conformità basata sulla garanzia totale di qualità** di cui all'Allegato X (Modulo H), per le seguenti macchine di cui all'Allegato IV alla Direttiva 2006/42/CE:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;

4.2. seghe a lama(e) montate su un carrello a movimento alternato.

f. p.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
8. Seghe a catena portatili da legno.
10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale.
11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.
12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:
 - 12.1. locomotive e benne di frenatura;
 - 12.2. armatura semovente idraulica.
13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.
16. Ponti elevatori per veicoli.
17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.
19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.
20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.
21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.
22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

Art.2

Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - *Organismi notificati e sistemi di accreditamento*, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del Ministero dello sviluppo economico.

Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

L'Organismo si attiene alle disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

L'Organismo mette a disposizione della Divisione XIV di cui al comma 1, ai fini del controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui tratta.

Art. 3

1. La presente autorizzazione, al pari del certificato di accreditamento, ha validità fino al **18/12/2023** ed è notificata alla Commissione dell'Unione europea.

La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4

Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 2006/42/CE citata nelle premesse, o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

Il Ministero dello sviluppo economico provvede di conseguenza alla notifica nell'ambito del sistema informativo NANDO di cui al comma 2 del precedente art. 3.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it; sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità" alla voce "Macchine").

2. L'efficacia del provvedimento decorre dalla data di notifica dello stesso al soggetto destinatario.

Roma.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore la
vigilanza e la normativa tecnica

(Avv. Maria Fiorentino)



IL DIRETTORE GENERALE
dei rapporti di lavoro e
delle relazioni industriali

(Dr. Romano de Camillis)



SDG
2/2/21

